

“Linee Guida AML”

*Una ipotesi di Linee guida al fine
dell’assolvimento degli obblighi di
adeguata verifica della clientela*

Venerdì 12 ottobre 2018

Avv. Carmine Aloja– Consulente GRALE Spin Off
Universitario Università della Campania Luigi Vanvitelli



G.RA.L.E.

Dove eravamo rimasti.....


I prossimi step:



Individuare una procedura per la gestione dell'incarico
Professionale (GRALE – Odcec)



Definire un sistema di **Customer due diligence** (GRALE – Odcec)



Attuare un sistema di **self assesment** che è la vera
novità della IV Direttiva (Odcec – AIF – GRALE)

AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'approccio basato sul rischio introdotto dalla normativa impone di rivedere l'approccio gestionale partendo da un'analisi (preanalisi valutativa) dei servizi e della clientela che si intende servire.

Mappatura della propria clientele


Posizionamento dello studio sul mercato

Adozione di misure di mitigazione del rischio proporzionate all'attività dello studio

Principio di proporzionalità: gestione dell'incarico professionale



Definire un sistema di customer due diligence



SELF ASSESMENT

SELF ASSESMENT

Il principio di autovalutazione” che tutti i soggetti designati dovranno svolgere, è orientato secondo i principi di proporzionalità ed adeguatezza della struttura.

Art. 16 sexies (Misure di mitigazione dei rischi)

Adeguate
verifica della
clientela

```
graph LR; A((SELF ASSESMENT)) --> B(Adeguate verifica della clientela); B --> A;
```

The diagram illustrates a cyclical relationship between two concepts. On the left, a large blue circle contains the text 'SELF ASSESMENT' and a detailed description of the principle of self-evaluation, referencing Art. 16 sexies. On the right, a smaller blue oval contains the text 'Adeguate verifica della clientela'. Two curved blue arrows connect them: one points from the top of the circle to the top of the oval, and the other points from the bottom of the oval back to the bottom of the circle, forming a continuous loop.


Gli obblighi di collaborazione nella normativa antiriciclaggio

Art. 16
quinquies



Le procedure di autovalutazione del rischio devono essere proporzionate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti designati

L'autovalutazione del rischio è svolta dagli Ordini professionali secondo schemi indicati dall'Agenzia



Modello di organizzazione




Lo schema precedente porterebbe ad una conclusione molto semplice, all'apparenza anche efficace per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla normativa antiriciclaggio:

Segnalo ogni operazione

Non è questo
che la norma
vuole, non è
questo che
l'AIF vuole



La segnalazione
deve essere
qualitativamente
idonea ed adeguata



Conoscere il
cliente

Conoscenza del cliente




Conoscenza
della
prestazione

Adeguate
verifica

Individuazione
titolare
effettivo

Conoscenza
della
operazione

**Indicatori
di anomalia**



Conoscenza del cliente

Indicatori di anomalia

```
graph TD; A([Indicatori di anomalia]) --> B[7 gruppi<br/>46 indicatori specifici<br/>( Istruzione AIF 2009/06)]; A --> C[L'elencazione degli indicatori di anomalia non e' esaustiva]; A --> D[Controllo costante nel corso della prestazione professionale];
```

7 gruppi
46 indicatori
specifici
(Istruzione AIF
2009/06

L'elencazione degli
indicatori di anomalia
non e' esaustiva

Controllo costante
nel corso della
prestazione
professionale

Indicatori di anomalia



L'obiettivo è quello di “omogeneizzare”, per quanto possibile, il delicato adempimento dell'obbligo di SOS da parte dei professionisti destinatari della disciplina.

Si vorrebbe limitare la discrezionalità circa l'individuazione delle operazioni ritenute sospette, fornendo al contempo guida e supporto al professionista.

Tutto ciò allo scopo di evitare :

- l'omissione di segnalazioni in casi che richiederebbero almeno un approfondimento;
- la proliferazione di segnalazioni sovrabbondanti ed inutili.

Indicatori di anomalia

Nessun indicatore si
accende

- Non si può escludere che l'operazione sia sospetta

La semplice rilevazione
di uno o più indicatori

- Non è sufficiente ad inquadrare la operazione come sospetta

Indicatori di anomalia



NESSUN AUTOMATISMO TRA ANOMALIA E “SOSPETTO”

I professionisti si avvalgono degli indicatori, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, al fine di effettuare, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione.

In sostanza, **non vi è automatismo tra anomalia e sospetto**, e pertanto non tutte le operazioni che presentano anomalie si traducono necessariamente in operazioni sospette meritevoli di segnalazione e viceversa.

Indicatori di anomalia

Il sospetto è desunto da:

1. Aspetti oggettivi
dell'operazione:
**CARATTERISTICHE
ENTITÀ
NATURA**

2. Qualsiasi circostanza
conosciuta dal
professionista in
ragione delle
prestazioni effettuate

3. Aspetti soggettivi
dell'operazione:
**CAPACITÀ ECONOMICA
ATTIVITÀ SVOLTA DAL
CLIENTE**

Indicatori di anomalia

Il sospetto si delinea:

Esclusivamente sulla base di elementi a disposizione dei segnalanti acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito dell'incarico conferito

Il professionista non deve svolgere alcuna attività investigativa

Indicatori di anomalia



LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA

La SOS si fonda su **una compiuta valutazione delle informazioni raccolte** nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù dell'attività professionale prestata e sull'individuazione di eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, agli strumenti utilizzati, alle finalità perseguite e alle prestazioni professionali di solito richieste.

La segnalazione di una operazione sospetta non è subordinata all'evidenziazione delle indagini preliminari dell'operatore di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure alla esclusione in base ad un loro personale convincimento dell'estraneità della operazione ad una attività delittuosa, bensì ad un giudizio obiettivo sull'idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione delle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio

(Cass. Civ. 2 Sez. 8699/2007)

Indicatori di anomalia



ASPETTI CRITICI DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA

Gli indicatori presentano spesso **una valenza eccessivamente generica** senza denotare uno specifico rischio di riciclaggio. La maggior parte degli indicatori appare ricondursi piuttosto ad **un unico criterio** : quello della congruenza dell'operazione rispetto alla capacità che, in base alle informazioni note al professionista, il cliente ha di porre in essere la stessa operazione .

Indicatori di anomalia

ASPETTI CRITICI DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA

Fra i presidi antiriciclaggio previsti dalla norma, spicca **l'obbligo della adeguata verifica della clientela**, che impone già di acquisire un'approfondita conoscenza del cliente.

In tale ambito, il professionista è tenuto infatti ad individuare il livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, associato al tipo di cliente.

Pertanto l'eventuale anomalia potrebbe essere già riscontrata dal professionista nella fase di adeguata verifica, essendo oggetto di SOS esclusivamente eventuali ulteriori situazioni in cui il professionista rilevi un concreto e specifico sospetto che l'operazione sottenda finalità di riciclaggio.

Indicatori di anomalia

RAPPORTO TRA INDICATORI E “SOSPETTO”

L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti del cliente e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto. Peraltro la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela.

Nessun indicatore si
accende

• Non si può escludere che
l'operazione sia sospetta

La semplice
rilevazione di uno o
più indicatori

• Non è sufficiente ad inquadrare la
operazione come sospetta

Indicatori di anomalia

Il combinato disposto degli articoli 16 bis, quinquies, sexies, octies (self Assesment) contribuisce a rafforzare le sinergie tra i soggetti designati affinché collaborino in maniera attiva alla determinazione dei cd. “Indicatori di anomalia” necessari alla individuazione delle operazioni potenzialmente sospette

Alcune indicazioni.....

Alcune indicazioni.....

Una procedura interna agli studi professionali

La norma non detta una procedura uniforme per tutti i professionisti e, del resto, l'individuazione di una modalità standard di esecuzione dell'obbligo in oggetto risulterebbe tutt'altro che agevole. L'approccio basato sul rischio si fonda, infatti, proprio sulla necessità di “personalizzare” il comportamento nei confronti del cliente, graduando il livello di guardia in relazione alla pericolosità che i predetti indici consentono di determinare. Attraverso tale approccio, è possibile effettuare una selezione a monte delle situazioni che meritano maggiore attenzione rispetto a quelle poco significative, articolando in modo consequenziale i relativi adempimenti.

Ciò nonostante, la legge richiede al professionista una vera e propria attività di **screening della clientela**, in base alle regole generali, soggettive e oggettive, contenute nella norma.

Per questo motivo si rende necessaria l'adozione di una procedura tale da associare a ciascun cliente, sulla scorta dei parametri previsti, un determinato livello di rischio.

La procedura che si va ad esporre consente di convertire i dati già in possesso del professionista (tipo di prestazione professionale, natura giuridica del cliente, ecc.) in termini di maggiore/minore grado di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tutto questo senza dimenticare che l'obbligo di adeguata verifica non è unitario e uniforme, ma va adeguato a seconda della specifica fattispecie singolarmente considerata.

Alcune indicazioni.....

Gli step della procedura:

1. si considerano gli elementi connessi al cliente (natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento tenuto all'atto del compimento dell'operazione) e si associa a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità.

Da questa prima tabella dovrà emergere un punteggio complessivo, che indicherà il livello Di rischio connesso al cliente;

2. si considerano gli elementi relativi all'operazione (tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza, area geografica di destinazione) e si assegna a ciascuno di tali elementi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità.


Da questa seconda tabella dovrà emergere un punteggio complessivo, che indicherà il livello di rischio connesso all'operazione;

3. dalla valutazione congiunta dei due punteggi così ottenuti dovrà emergere un unico indice, espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ex art. 20 d.lgs. 231/2007.



I Professionisti

Art. 13: sono tenuti a conseguire ed aggiornare la propria formazione in materia di prevenzione e contrasto al terrorismo ed assicurarsi che i dipendenti e i collaboratori siano correttamente informati



Adeguate
verifica

Autovalutazione
del rischio

Registrazione e
conservazione
dei dati



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Carmine Aloja– Consulente GRALE Spin
Off Universitario Università della Campania
Luigi Vanvitelli